

REGOLAMENTO DI LOCAZIONE D'AREA NON CUSTODITA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il servizio è offerto al pubblico ex art. 1336 codice civile alle seguenti condizioni:

ART.1. La sosta è ammessa nelle aree delimitate secondo la disciplina dettata dalle seguenti condizioni generali di contratto e dagli artt. 1336, 1341 codice civile. Con l'introduzione del veicolo (ciclomotori, motoveicoli e camper compresi) e il ritiro del biglietto di ingresso, si conclude con l'Utente un contratto di locazione di area non custodita senza obbligo, da parte di Fiere di Parma S.p.A., di vigilanza e/o di custodia, pertanto la stessa non è responsabile per danni e furti consumati e/o tentati ai veicoli e/o agli accessori degli stessi e/o ai bagagli, valori ed altri oggetti lasciati al loro interno. L'Utente e Fiere di Parma S.p.A. escludono espressamente la configurazione del contratto di deposito e/o ogni riferimento normativo alla custodia dei beni.

ART.2. L'Utente deve ritirare il biglietto, unico documento valido per l'accesso del veicolo, oltre ai titoli speciali concessi da Fiere di Parma S.p.A. che la stessa si riserva di prevedere per determinate categorie di Utenti (es. espositori). Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento del biglietto (e/o altro titolo) sarà a carico dell'Utente, secondo quanto disciplinato dal successivo art 9. L'ingresso comporta l'accettazione dell'Utente delle tariffe e delle altre prescrizioni esposte presso gli ingressi carrai, presso le casse e pubblicate sul sito internet di manifestazione. Per ragioni di sicurezza, di gestione dei flussi, di applicazione di eventuali penali, l'accesso sarà monitorato da videocamere in grado di effettuare la lettura della targa. Le immagini vengono visionate, registrate e conservate esclusivamente a cura di Fiere di Parma S.p.A. al fine di garantire la sicurezza e il patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti oltre a ogni forma di pericolo per l'incolumità di Utenti ecc..

L'Utente sarà personalmente responsabile per danni arrecati a persone, cose o animali manlevando espressamente Fiere di Parma S.p.A. da ogni responsabilità.

ART.3. L'attività disciplinata dal presente regolamento risulta essere accessoria rispetto all'attività principale di Fiere di Parma S.p.A. (organizzazione di fiere e convegni). Pertanto non sarà consentito lasciare i veicoli oltre gli orari indicati all'ingresso dell'area di sosta, pena la facoltà in capo a Fiere di Parma S.p.A. di rimuovere forzatamente i veicoli, addebitando al proprietario i costi per la rimozione oltre l'applicazione di una penale giornaliera di Euro 250,00 oltre iva.

ART.4. Gli Utenti hanno il dovere di:

- a) rispettare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale, così come le norme del Codice della Strada;
- b) seguire il senso di circolazione indicato dalla segnaletica e mantenere la velocità non superiore al passo d'uomo;
- c) lasciare il veicolo negli appositi spazi con il motore spento e perfettamente immobilizzata;
- d) conservare il biglietto o altro titolo fino al momento del ritiro del mezzo e uscita dalle aree di sosta.

Qualora dall'inadempimento di tali doveri derivassero danni a terzi, cose e/o animali, di tali danni sarà comunque responsabile l'Utente.

ART.5. Agli Utenti è vietato:

- a) sostare senza necessità con il motore acceso;
- b) ostacolare la circolazione sostando lungo le corsie di scorrimento e in ogni altro spazio esterno alle aree di sosta;
- c) tenere nel veicolo sostanze infiammabili ed esplosive o pericolose, merci, animali e/o altri oggetti di valore economico rilevante;
- d) effettuare qualsiasi travaso di carburante;
- e) scaricare sul pavimento olio o altro materiale;
- f) lasciare il veicolo in sosta oltre l'orario consentito, salva previa comunicazione ed autorizzazione da parte di Fiere di Parma;
- g) accedere alle aree di sosta con rimorchi di qualsiasi genere.

ART.6. Il pagamento deve essere effettuato presso le casse site agli ingressi dei padiglioni fieristici prima di ritirare il veicolo. L'Utente potrà richiedere la fattura solo in un momento successivo, presso gli uffici amministrativi di Fiere di Parma S.p.A., purché munito di regolare scontrino fiscale comprovante l'avvenuto pagamento.

ART.7. Le persone con disabilità, munite di contrassegno in originale, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche, potranno beneficiare gratuitamente dell'area dietro personale presentazione del su indicato contrassegno accompagnato da un documento di identità in corso di validità.

ART.8. In caso di avaria e/o altre problematiche tecniche occorse al proprio veicolo l'Utente è invitato a rivolgersi al numero telefonico 05219961 e potrà usufruire del servizio di assistenza tecnica convenzionato con secondo le tariffe in vigore ovvero, a sua scelta, rivolgersi ad assistenza esterna con costi accessori interamente a suo carico.

ART.9. Il mancato pagamento autorizza Fiere di Parma S.p.A. a non far consentire l'uscita del veicolo. L'Utente che smarrisce il titolo di uscita, comprovante il pagamento, sarà tenuto a recarsi presso le casse e pagare la relativa tariffa.

ART.10. Qualsiasi reclamo dovrà essere manifestato per iscritto.

ART.11. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, in caso di violazione del presente Regolamento che comporti il mancato pagamento, totale o parziale, della tariffa dovuta, verrà applicata una penale ex art. 1382 codice civile pari a € 50,00, salvi maggiori importi che risultassero comunque dovuti. Il pagamento della penale potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n .

IT39L0623012711000095640802 intestato a Fiere di Parma S.p.A., indicando il numero della penale e la targa del veicolo. In caso di mancato pagamento spontaneo della penale ex art. 1382 codice civile e/o art. 17 comma 132 L. 127/97 nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione si procederà per il recupero giudiziale con aggravio di spese legali ed interessi al saggio legale sino all'effettivo pagamento.

ART.12. È fatto assoluto divieto per gli Utenti di esporre, anche sui propri mezzi, scritte pubblicitarie di qualsiasi tipo, ivi comprese le indicazioni sulle intenzioni di vendita del mezzo stesso. Pertanto, all'interno delle aree di sosta, sulle recinzioni, sui muri, non potranno comparire annunci pubblicitari di sorta, ivi compresa la pubblicizzazione di veicoli in vendita. Il divieto è da considerarsi esteso anche ai casi in cui l'Utente esponga sul proprio mezzo cartelli tipo "vendesi".

Nei confronti dei trasgressori verrà applicata una penale giornaliera di € 500 (+IVA).

Gli Organizzatori si riservano inoltre la facoltà, a totale spese e rischio dell'Utente, di oscurare e/o rimuovere le scritte pubblicitarie anche se affisse direttamente sui mezzi, oltre alla rimozione e/o ceppatura dei mezzi su cui venissero rinvenute scritte pubblicitarie.

ART.13. Entrando nelle aree di sosta, l'Utente dà atto di aver preso conoscenza e di accettare, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle scrupolosamente. Per la natura del servizio oggetto del contratto e per le circostanze sussistenti all'atto della conclusione del contratto stesso, sia la somma di denaro costituita dalla penale prevista per il mancato o parziale pagamento della sosta secondo la disciplina dettata dall'art.11, sia per la penale prevista all'art.3, sia la penale e le misure previste all'art.12 delle presenti condizioni generali di contratto non, costituiscono clausola vessatoria e non necessitano di sottoscrizione alcuna.